



COMUNE DI ERCHIE

REGISTRO DELLE ORDINANZE

Atto N. 38 del 03/04/2020

**Oggetto: COVID -19. Misure di contrasto alla diffusione del virus sul territorio comunale - Proroga
Ordinanza n. 36/2020**

IL SINDACO

VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

VISTO il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, successivamente abrogato dal decreto-legge n. 19 del 25 marzo 2020 ad eccezione dell'articolo 3, comma 6 bis e dell'art 4;

VISTO, il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 08.03.2020, pubblicato sulla G.U. n.59 del 08.03.2020, “Ulteriori misure per il contenimento e il contrasto del diffondersi del virus Covid 19 sull'intero territorio nazionale”;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 09.03.2020, pubblicato sulla G.U. n.62 del 09.03.2020, che ha esteso a tutto il territorio nazionale le misure di contenimento;

VISTO il Decreto Legge n. 14 del 9 marzo 2020, recante “Disposizioni urgenti per il potenziamento del Servizio sanitario nazionale in relazione all'emergenza COVID-19”, pubblicato sulla GU n.62 del 9-3-2020);

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 11.03.2020, pubblicato sulla G.U. n.62 del 11.03.2020 recante “Ulteriori misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 sull'intero territorio nazionale” e in particolare, l'art. 1 comma 2 “sull'intero territorio nazionale sono sospese le attività commerciali al dettaglio, fatta eccezione per le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità individuate nell'allegato 1 e 2”;

VISTO il Decreto Legge n. 18 del 17 marzo 2020 recante *Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19* pubblicato in G.U. n. 70 del 17 marzo 2020

VISTO l'Ordinanza del Ministero della Salute del 20 marzo 2020, pubblicata in G.U. n. 73 del 20 marzo 2020;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio Dei Ministri 22 marzo 2020 recante “ *Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale*”, pubblicato in GU Serie Generale n.76 del 22-03-2020;

VISTO il Decreto legge 25 marzo 2020 n. 19 “ *Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19*” e, in particolare l'art 2 c. 3;

VISTI gli ulteriori interventi normativi, anche regionali, diretti a contrastare le ragioni del contagio ed evitarne il diffondersi;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1 aprile 2020 che ha prorogato l'efficacia delle disposizioni dei decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'8, 9, 11 e 22 marzo 2020 fino al 13 aprile 2020;

VISTA e RICHIAMATA la propria ordinanza n. 36 del 23/03/2020 "COVID - 19. Misure di contrasto alla diffusione del virus sul territorio comunale - Modifica Ordinanza n. 35/2020";

DATO ATTO che, nel periodo di efficacia, a livello locale, gli effetti attesi hanno prodotto risultati tangibili nelle misure di prevenzione e contrasto alla diffusione del virus, pur contemperando le ulteriori esigenze di carattere economico;

RITENUTO che con l'applicazione dell'ora legale sia necessario apportare delle modifiche alla predetta ordinanza relativamente all'orario di esercizio antimeridiano di tutte le attività inerenti i servizi alla persona previsti dagli Allegati 1 e 2 del D.P.C.M. dell'11 marzo 2020, ivi comprese le farmacie e le parafarmacie attualmente fissato dalle 15.00 alle 18.00;

DATO ATTO che sono assolti gli adempimenti di cui alla Legge 5/2014 della Regione Puglia;

VISTA la Legge 23 dicembre 1978 , n 833, che in materia di igiene e sanità pubblica all'art. 32 dispone "... *emesse dal Presidente della Giunta Regionale o dal Sindaco ordinanze di carattere contingibile e urgente con efficacia estesa rispettivamente alla regione o a parte del suo territorio comprendente più comuni e al territorio comunale;*

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 50 comma 5 del D.L.gs. 267/2000, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale, le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal Sindaco;

VISTO il T.U.E.L. 267/2000;

Per tutto quanto richiamato, considerato e visto,

ORDINA

- L'efficacia dell'ordinanza n. 36 del 23 marzo 2020 è prorogata fino al 13 aprile 2020;
- Tutte le attività inerenti i servizi alla persona previsti dagli Allegati 1 e 2 del D.P.C.M. dell'11 marzo 2020, ivi compresi tabacchi, farmacie e parafarmacie, e i relativi distributori automatici, osservano l'orario di esercizio pomeridiano dalle ore 16.00 alle ore 19.00;
- E' confermato tutto quanto qui non modificato.

AVVERTE

che sensi dell'art. 4 del Decreto Legge 25 marzo 2020, n. 19, il mancato rispetto delle misure contenute nella presente Ordinanza è punito, salvo che il fatto non costituisca reato, con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 400,00 a euro 3.000,00.

Se il mancato rispetto delle misure suddette avviene mediante l'utilizzo di un veicolo, la sanzione pecuniaria di cui sopra è aumentata fino a un terzo.

L'inosservanza degli obblighi imposti dalla presente ordinanza a carico dei gestori di pubblici esercizi o di attività commerciali è punita, altresì con la sanzione accessoria della chiusura dell'esercizio o dell'attività da 5 a 30 giorni.

Nell'ipotesi di reiterata violazione alla medesima disposizione, la sanzione pecuniaria è raddoppiata e quella accessoria è applicata nella misura massima.

DISPONE

che una copia della presente disposizione sia:

- pubblicata sul sito istituzionale del Comune di Erchie e diffusa con ogni idoneo strumento di comunicazione;
- inviata al Comando di Polizia Locale e alla stazione Carabinieri di Erchie per gli adempimenti di rispettiva competenza;
- trasmessa al Sig. Prefetto, al Sig. Questore, al Comando Provinciale dei Carabinieri e al Comando Provinciale della Guardia di Finanza per opportuna conoscenza.

DEMANDA

alle forze di Polizia ed al Corpo di Polizia Locale la vigilanza sull'esecuzione del presente provvedimento e gli atti consequenziali;

COMUNICA

inoltre, che avverso la presente Ordinanza Sindacale è ammesso il ricorso al T.A.R. Puglia entro 60 gg. ovvero, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro il termine di 120 (centoventi) giorni, decorrenti dalla scadenza del termine di pubblicazione all'Albo Pretorio. Dalla Residenza Municipale, 3 aprile 2020.

IL SINDACO

Giuseppe MARGHERITI

Il documento è generato dal Sistema Informativo automatizzato del Comune di Erchie. La firma autografa è sostituita dalla indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile ai sensi dell'Art. n. 3 D.Lgs. n. 39 del 12 Febbraio 1993.